

Il giorno 23 GIUGNO 2016 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Umberto Proia, dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Augusto Aponte, dal Capo del Servizio Risorse umane Alberto Martiello e da Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

ALESSANDRO	AGOSI
ELINZIA	OTAVI
ANDREA	CACCIANI

ha stipulato il seguente accordo in tema di trattamento di quiescenza del personale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the bottom right corner of the page.

Art. 11

Emolumenti utili ai fini della determinazione dei trattamenti di pensione

Ai fini della determinazione dei trattamenti di pensione, per le cessazioni dal servizio con decorrenza successiva al 1° luglio 2016 sono computate le seguenti componenti del trattamento economico di attività di servizio:

- a) stipendio;
- b) premio di presenza nella misura prevista dal Regolamento del Personale per una presenza in servizio pari a 241 giorni lavorativi¹;
- c) indennità di residenza (tenuto conto della composizione del nucleo familiare all'atto della cessazione dal servizio);
- d) indennità di funzione parte base (personale dell'Area Manageriale e Alte professionalità);
- e) premio individuale di produttività (personale dell'Area Operativa);
- f) assegno per l'esercizio delle mansioni di Capo officina o Capo reparto.

Agli stessi fini si tiene altresì conto di una maggiorazione percentuale sulle componenti del trattamento economico sopra indicate, a titolo di "indennità convenzionale", rappresentativa delle altre percezioni (compenso per lavoro straordinario, gratifica, maggiorazione dell'indennità di funzione, indennità varie, speciali compensi, ecc.). La maggiorazione si ragguaglia alle seguenti misure:

- 10% per i Funzionari generali e i Direttori centrali;
- 7,3% per i Direttori e i Consiglieri;
- 5% per gli Esperti;
- 16,25% per il personale dell'Area Operativa.

Nota all'art. 11

Per il personale dell'Area Manageriale e Alte professionalità, all'atto della cessazione dal servizio l'importo dello stipendio è aumentato in misura corrispondente alla quota dell'incremento di classe stipendiale ovvero di livello economico relativa al periodo intercorso tra l'ultimo avanzamento e la cessazione. La quota dell'incremento è commisurata al rapporto tra tale periodo e 4 anni per i Funzionari generali e 3 anni per Consiglieri ed Esperti.

Per i Direttori centrali e i Direttori lo stipendio è aumentato riconoscendo un importo pari al 60% dell'incremento di livello economico, riproporzionato sulla base del periodo intercorrente tra il 1° luglio immediatamente precedente la data di cessazione e la data di cessazione stessa.

L'aumento previsto ai commi precedenti non è attribuito se il dipendente è cessato per destituzione.

¹ Nei confronti del personale dell'Area Manageriale e Alte professionalità il premio di presenza viene calcolato nella misura prevista dal Regolamento del Personale per una presenza in servizio pari a 256 giorni lavorativi.



Ai fini dell'applicazione della presente Nota:

- per avanzamento si intende il passaggio di classe, di segmento professionale, di livello economico, di Area ovvero la nomina a Funzionario generale;
- per la determinazione del periodo per il calcolo dell'aumento sono esclusi i periodi non ritenuti utili ai fini della permanenza nel livello economico o nella classe stipendiale.

Nei confronti del dipendente che cessi dal servizio durante l'aspettativa per assunzione di impieghi trova applicazione la ricostruzione di cui all'art 67/I R.P.

Per il personale dell'Area Operativa, all'atto della cessazione dal servizio l'assegno individuale di grado e l'assegno individuale di servizio vengono ricalcolati considerando anche i giorni di servizio intercorrenti tra il 1° gennaio dell'anno di cessazione e la data di cessazione medesima.

Art. 22

Indennità di anzianità

All'atto della cessazione dal servizio del dipendente con diritto a pensione ai sensi dell'art. 2 la Banca corrisponde al dipendente medesimo o, in caso di decesso, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 cod. civ. un'indennità di anzianità.

L'indennità di anzianità è pari, per ogni anno di servizio utile, a 1/12 del trattamento economico annuo, determinato sulla base dell'art. 11 e dell'indennità di rischio (o del relativo assegno *ad personam*).

A decorrere dalla data di inquadramento in un livello economico della fascia stipendiale dei Consiglieri almeno pari all'ottavo ovvero dalla data, se successiva, del conseguimento del primo passaggio di livello nello stesso segmento, l'indennità di anzianità viene incrementata:

- del 25% per la quota relativa agli anni di servizio nel segmento professionale di Consigliere, fino ad un massimo di 6 anni;
- del 35% per la quota relativa agli anni di servizio successivi ovvero per gli anni di servizio prestato dalla data di inquadramento nel segmento professionale di Direttore.

Il servizio utile per l'indennità di anzianità è quello previsto dal 1° comma dell'art. 8 ed è computato secondo i criteri di cui al 2° comma di detto articolo; vengono altresì a tal fine computati i periodi di servizio prestati alla Banca in costanza di precedenti rapporti di lavoro qualora siano stati resi utili ai fini dell'indennità di anzianità in base a particolari disposizioni.

Si tiene inoltre conto, in aumento del servizio utile come innanzi determinato, delle anzianità convenzionali riscattate alla data del 30.11.2014, non utilizzabili per incrementare l'aliquota di pensione alla prima data utile per la liquidazione della pensione stessa o non utilizzate per cessare dal servizio con diritto a pensione.

Nei casi di morte del dipendente, di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio l'indennità di anzianità viene integrata da un importo ragguagliato al trattamento economico annuo, determinato come al precedente 2° comma, attribuito nelle misure indicate nella seguente tabella:

	<i>In caso di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio</i>			<i>In caso di morte</i>
	<i>Durata del servizio utile</i>			
	<i>fino a 5 anni</i>	<i>da oltre 5 e fino a 10 anni</i>	<i>oltre 10 anni</i>	
<i>Funzionari generali, Direttori centrali e Direttori</i>	<i>2/12</i>	<i>3/12</i>	<i>5/12</i>	<i>6/12 7/12 (oltre 10 anni di servizio utile)</i>
<i>Consiglieri ed Esperti</i>	<i>2/12</i>	<i>3/12</i>	<i>4/12</i>	<i>6/12</i>
<i>Area Operativa – profili amministrativo e tecnico</i>	<i>1,5/12</i>	<i>2/12</i>	<i>3/12</i>	<i>4/12</i>
<i>Area Operativa – altri profili</i>	<i>1/12</i>	<i>1,5/12</i>	<i>2/12</i>	<i>3/12</i>

L'indennità di cui al presente articolo sostituisce fino a concorrenza quanto spettante in base a disposizioni legislative vincolanti per la Banca.

Norme transitorie

In relazione a quanto previsto dal 3° comma del presente articolo, per il personale che al 30 giugno 2016 riveste almeno il grado di Funzionario di 1^a l'indennità di anzianità viene incrementata:

- del 25% per la quota relativa agli anni di servizio dalla decorrenza del grado di Funzionario di 1^a per un massimo di 6 anni;
- del 35% per la quota relativa agli anni di servizio successivi ovvero per gli anni di servizio prestato dalla data di decorrenza del grado di Condirettore o, in assenza, nel segmento professionale di Direttore.

La maggiorazione di cui al 3° comma del presente articolo decorre, per i Funzionari di 2^a interessati dall'applicazione dell'art. 146/I Reg. Pers. (*Norma transitoria su passaggi di livello dei Consiglieri*), dal 1° luglio dell'anno (2017, 2018 e 2019) in cui viene determinato l'avanzamento secondo il regime previgente.

Dichiarazione a verbale


La FISAC-CGIL dichiara di sottoscrivere le modifiche al Regolamento per il Trattamento di Quiescenza di cui al presente accordo nel presupposto che la rimodulazione delle

misure della maggiorazione percentuale – a titolo di “indennità convenzionale” rappresentativa delle altre percezioni – sulle componenti del trattamento economico indicate ai punti da a) a f) del 1° comma dell’art. 11 non comporti, ai fini della determinazione dei trattamenti di pensione, scostamenti significativi rispetto a quanto precedentemente previsto.

RA
K
D

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE



PER LA FISAC-CGIL

